U.O.C. Ingegneria Impiantistica, Edile e Patrimonio Immobiliare
Via Enrico Fermi, 15 – 01100 Viterbo

Disciplinare di gara

Procedura aperta per l'affidamento dei lavori di realizzazione del nuovo Servizio Psichiatrico Diagnosi e Cura presso il P.O. "S. Rosa" di Viterbo, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo e con inversione procedimentale ai sensi dell'art. 107, comma 3 del d.lgs. 36/26.

CUP G81B21005010002

Sommario

DISCIPLINARE DI GARA 4

PREMESSE 4

1. **PIATTAFORMA TELEMATICA** 4

1.1. **LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE** 4

1.2. **DOTAZIONI TECNICHE** 5

1.3. **IDENTIFICAZIONE** 6

2. **DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI** 6

2.1. **DOCUMENTI DI GARA** 6

2.2. **CHIARIMENTI** 6

2.3. **COMUNICAZIONI** 7

3. **OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI** 7

3.1. **DURATA** 8

3.2. **REVISIONE PREZZI** 8

3.3. **MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE** 8

4. **SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE** 9

5. **REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE** 10

6. **REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA** 11

6.1. **REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE** 12

6.2. **REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA** 12

6.3. **REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE** 12

6.4. **INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE** 12

- **INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI** 13

7. **AVVALIMENTO** 14

8. **SUBAPPALTO** 15

9. **REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE** 15

10. **GARANZIA PROVVISORIA** 15

11. **SOPRALLUOGO** 17

12. **PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC** 18

13. **MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA** 19
14. **SOCCORSO ISTRUTTORIO** 20
15. **DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA** 21
15.1. **DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA** 21
15.2. **DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019 , n. 14** 24
15.3. **DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO** 24
15.4. **DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI** 25
16. **OFFERTA TECNICA** 26
17. **OFFERTA ECONOMICA** 27
18. **CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE** 27
18.1. **CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA E METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA** 27
Criteri premiali su cui si basa l'offerta tecnica 28
CRITERIO A: CAPACITÀ TECNICA ED ORGANIZZATIVA (max. 50 punti) 28
Sub-criterio A.1.: Proposta organizzativa per la gestione dell'appalto (max. 39 punti) 28
Subcriterio A.2. Qualifica del referente del servizio (max 3 punti) 31
Subcriterio A.3.: Esperienza del referente del servizio (max 3 punti) 31
CRITERIO B: CERTIFICAZIONI,ATTESTAZIONI,SICUREZZA E SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE, CRITERI AMBIENTALI MINIMI (C.A.M.) 31
Sub criterio B.1: Presenza in organico di figure professionali nella struttura tecnica offerta, dotata della certificazione UNI 11339" inerente esperti in gestione dell'energia (EGE-uni 11339)" - Punteggio (max. 3 punti) 32
Subcriterio B.3: Certificazione OHSAS 18000 " sistema di gestione a tutela della Sicurezza e della Salute dei Lavoratori (SGS) (max punti 4) 33
Sub criterio B.4 : Certificazione ISO 20400 "Standard internazionale per gli acquisti sostenibili" (max. punti 3) 33
Sub criterio B.5 : Certificazione UNI CEI EN ISO 50001 "Sistemi di gestione dell'energia " (max. punti 2) 33

Subcriterio B.6: Partecipazione a corso di formazione completo di gestione ambientale (max. 6 punti) - CRITERIO C.A.M. 34
Subcriterio B.7: Abilitazione in corso di validità per l'esecuzione di lavori in quota lavori in quota (max. 3 punti) 36
Sub criterio B.8: Rating di legalità "volto alla promozione e all'introduzione di principi di comportamento etico in ambito aziendale" (Max 3 punti) 37
Subcriterio B.9: Ecosostenibilità dei mezzi impiegati in cantiere (max. 5 punti)- *CRITERIO CAM* 38
18.2. **METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA** 39
18.3. **METODO DI CALCOLO DEI PUNTEGGI** 40
19. **COMMISSIONE GIUDICATRICE** 40
20. **SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA** 41
21. **VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE** 41
22. **VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE** 42
23. **AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO** 43
24. **OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI** 44
25. **CODICE DI COMPORTAMENTO** 45
26. **ACCESSO AGLI ATTI** 45
27. **DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE** 45
28. **TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI** 45

DISCIPLINARE DI GARA

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL NUOVO SERVIZIO PSICHIATRICO DIAGNOSI E CURA PRESSO IL P.O. "S. ROSA" DI VITERBO, CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA SULLA BASE DEL MIGLIOR RAPPORTO QUALITÀ/PREZZO.

PREMESSE

Con atto deliberativo dell'ASL di Viterbo n. 2105 del 22/10/26, questa Amministrazione ha deciso di affidare la: "*REALIZZAZIONE DEL NUOVO SERVIZIO PSICHIATRICO DIAGNOSI E CURA PRESSO IL P.O. "S. ROSA" DI VITERBO, CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA SULLA BASE DEL MIGLIOR RAPPORTO QUALITÀ/PREZZO.*", conforme alle specifiche tecniche e alle clausole contrattuali nei criteri ambientali minimi di cui al d.m. 23 giugno 2022, n. 256 GURI n. 183 del 8 agosto 2022.

La presente procedura aperta è interamente svolta tramite la piattaforma telematica accessibile all'indirizzo: https://stella.regione.lazio.it/portale/index.asp

L'affidamento avviene mediante procedura aperta con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo e con ricorso all'inversione procedimentale così come disciplinato dall'art. 107, comma 3 del d. Lgs 36/2023.

La durata del procedimento è prevista pari a 9 mesi dalla pubblicazione del bando, salvo il verificarsi delle ipotesi di proroga previste all'articolo 1, commi 4 e 5, dell'allegato II.3 del codice.

Il luogo di svolgimento è: Viterbo, strada Sammartinese, 30 [codice NUTS ITE41].

Lotto unico.

CUP: G81B21005010002.

Il Responsabile unico del progetto è l'Ing. Angelo Ricci, email: angelo.ricci@asl.vt.it

1. PIATTAFORMA TELEMATICA

1.1. LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a

quanto previsto nel documento denominato "*REGOLAMENTO DI UTILIZZO DEL SISTEMA TELEMATICO ACQUISTI DELLA REGIONE LAZIO – S.TEL.LA*".

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso, ovvero, se del caso, può disporre di proseguire la gara in altra modalità, dandone tempestiva comunicazione sul proprio sito istituzionale, nella sezione "Concorsi e Gare – Avvisi e Gare", dove sono accessibili i documenti di gara nonché attraverso ogni altro strumento ritenuto idoneo.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'utilizzo e il funzionamento della Piattaforma avvengono in conformità a quanto riportato nel documento denominato "*REGOLAMENTO DI UTILIZZO DEL SISTEMA TELEMATICO ACQUISTI DELLA REGIONE LAZIO – S.TEL.LA*" consultabile alla pagina web della piattaforma.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'*hardware*, del *software*, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete *Internet*, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

1.2. DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento denominato "*REGOLAMENTO DI UTILIZZO DEL SISTEMA TELEMATICO ACQUISTI DELLA REGIONE LAZIO – S.TEL.LA*" consultabile alla pagina web della piattaforma.

In ogni caso è indispensabile:

a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;
c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:

- un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
- un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
- un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 9100/14;
 iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

1.3. IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma.
L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione dell'operatore economico.
L'identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS.

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'identificazione e l'accesso alla Piattaforma devono essere effettuate contattando il call center della Centrale Acquisti della Regione Lazio al numero 06 997744 oppure inviando un'email al seguente indirizzo supporto.stella@regione.lazio.it

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1. DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

a) disciplinare di gara;
b) schema di domanda di partecipazione;
c) patto di integrità;
d) schema di contratto d'appalto;
e) progetto esecutivo.

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente, sul sito istituzionale della stazione appaltante, nella sezione "Concorsi e Gare – Avvisi e Gare" e sulla Piattaforma telematica STELLA.

2.2. CHIARIMENTI

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare almeno 15 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte in via

telematica attraverso la sezione della Piattaforma riservata alle richieste di chiarimenti, previa registrazione alla Piattaforma stessa.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana. Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate in lingua italiana.

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico almeno 6 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla Piattaforma telematica STELLA e sul sito istituzionale nella sezione "Concorsi e Gare – Avvisi e Gare". Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma o il sito istituzionale.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

2.3. COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo n. 82/05, tramite le piattaforme di approvvigionamento digitale e, per quanto non previsto dalle stesse, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.
In caso di malfunzionamento della piattaforma, la stazione appaltante provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis,6-ter, 6-quater del decreto legislativo n. 82/05.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 65 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

L'appalto ha per oggetto la realizzazione del nuovo Blocco per il servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura (SPDCP) presso l'Ospedale Santa Rosa situato in Via Sammartinese, 30 località Belcolle Viterbo. con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo con le caratteristiche di seguito riportate:

Tabella 1

n.	Ctg	Descrizione	CPV	P (principale) S (secondaria)	Importo	%
1	OG1	Opere Edili	45210000-2	P	€ 2.017.398,84	58,99

2	OG11	Impianti Tecnologici	4521000-2	S	€ 1.402.510,94	41,01
	A) Importo a base di gara				€ 3.419.909, 78	
	B) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso				€ 78.095.68	
	A) + B) Importo complessivo				€ 3.498.005.46	

L'importo a base di gara comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato pari ad € 1.070.920,36.

I contratti collettivi applicati sono: F012 – CCNL Edili Industria e cooperative; F015 CCNL Edili Artigianato; F0018 Edilizia Piccole e Medie Imprese.

L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 78.095.68.

L'importo complessivo è al netto di Iva.

L'appalto è finanziato in parte con fondi di cui alla DGR 723 del 3/11/2021 e DGR N. 406 del 26/06/2020 ed in parte con fondi aziendali.

3.1. DURATA

La durata dell'appalto, come da cronoprogramma di progetto, è di **395 giorni** naturali e consecutivi.

3.2. REVISIONE PREZZI

Quando al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva che determinano una variazione del costo dell'opera, dopo che gli interventi siano iniziati, rilavata nella "*Tariffa dei prezzi per le opere pubbliche edili ed impiantistiche del Lazio"* o nel prezzario DEI, ultimi aggiornamenti, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo dell'intervento specifico, verrà riconosciuto un incremento o una diminuzione dell'importo del lavoro nella misura dell'80 per cento della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire.

3.3. MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE

Variazione fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto: qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Modifiche del contratto ai sensi dell'articolo 120, comma 1, lettera a) del Codice: la stazione appaltante si riserva di modificare il contratto in corso di esecuzione, a suo insindacabile giudizio, nel limite della variazione percentuale del 40% dell'importo posto a base di gara, oltre al quinto dell'importo del contratto.

Modifiche del contratto ai sensi dell'articolo 120, comma 1, lettera d) del Codice: la stazione appaltante si riserva, in corso di esecuzione, di sostituire l'aggiudicatario iniziale con un nuovo contraente nei seguenti casi:

1) le modifiche soggettive implicanti la sostituzione del contraente originario;

2) all'aggiudicatario succede, per causa di morte o insolvenza o a seguito di ristrutturazioni societarie, che comportino successione nei rapporti pendenti, un altro operatore economico che soddisfi gli iniziali criteri di selezione, purché ciò non implichi ulteriori modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere l'applicazione del codice, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 124 del d.lgs. 36/2023;

3) nel caso in cui la stazione appaltante assume gli obblighi del contraente principale nei confronti dei suoi subappaltatori.

Il **valore globale stimato** dell'appalto è pari ad € 5.518.713,06, al netto di Iva, così suddiviso:

Quadro economico dell'appalto (scorporato da quello di progetto)

Importo a base di gara	€ 3.419.909, 78
Importo oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 78.095,68
Importo massimo del quinto d'obbligo, in caso di variazioni in aumento	€ 699.601,09
Importo delle ulteriori opzioni	€ 1.399.202,19
Valore globale stimato dell'appalto	**€ 5.518.713,06**
Incentivi al personale per funzioni tecniche ex art. 45 d.lgs. 36/2023	€ 110.374,26
Valore globale stimato dell'appalto (comprensivo di incentivi)	€ 5.629.087,32

4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2 del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale:
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 10 giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d).

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

I raggruppamenti di operatori economici, nell'esecuzione dell'appalto, devono rispettare le seguenti condizioni: l'Operatore economico capogruppo mandatario deve svolgere la maggiore quota delle prestazioni dedotte in contratto ed almeno il 40% di queste.

5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice, i requisiti di cui al punto 5 sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di cui al punto 5 sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;

- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83-bis del decreto legislativo n. 159/2011.

6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei commi seguenti.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE).

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

6.1. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

a) **Iscrizione** nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice;

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

6.2. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

a) ***Possesso delle attestazioni SOA, in corso di validità, nelle categorie e classifiche seguenti:***

- OG1 (Edifici civili e industriali) - Classifica IV bis;

- OG11 (Impianti tecnologici) - Classifica IV.

La comprova di tale requisito è fornita mediante dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 dal legale rappresentante p.t. ovvero da procuratore speciale munito dei poteri di firma della specifica dichiarazione, attestante il possesso della/e attestazione/i dichiarate in sede di partecipazione (il possesso delle attestazioni SOA può essere verificato d'ufficio dalla stazione appaltante attraverso il FVOE).

6.3. REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

b) ***Possesso delle attestazioni SOA, in corso di validità, nelle categorie e classifiche seguenti:***

- ***OG1 (Edifici civili e industriali) - Classifica IV bis;***
- ***OG11 (Impianti tecnologici) - Classifica IV.***

La comprova di tale requisito è fornita mediante dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 dal legale rappresentante p.t. ovvero da procuratore speciale munito dei poteri di firma della specifica dichiarazione, attestante il possesso della/e attestazione/i dichiarate in sede di partecipazione (il possesso delle attestazioni SOA può essere verificato d'ufficio dalla stazione appaltante attraverso il FVOE).

6.4. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

Requisiti di idoneità professionale

a) Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui di cui al punto 6.1 deve essere posseduto:
 - da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
 - da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Requisiti di capacità economico finanziaria

a) Il requisito di cui al punto 6.2 deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso. Ma il possesso dell'attestazione per la categoria **SOA OG1 Classifica IV bis** deve essere posseduto dall'Operatore Economico capogruppo mandatario.

Requisiti di capacità tecnico-professionale

a) Il requisito di cui al punto 6.2 deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso. Ma il possesso dell'attestazione per la categoria **SOA OG1 Classifica IV bis** deve essere posseduto dall'Operatore Economico capogruppo mandatario.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

- **INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI**

Requisiti di idoneità professionale

a) Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui di cui al punto 6.1 deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.

Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico-professionale

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) e c) del Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

Per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

7. AVVALIMENTO

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al punto 6 e/o per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo a messe a disposizione, pena l'esclusione di entrambi i soggetti.

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio.

L'ausiliario deve:

7.1.1. possedere i requisiti previsti dall'articolo 5 e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;

7.1.2. possedere i requisiti i di cui all'articolo 6 oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;

7.1.3. impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro 15 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

8. SUBAPPALTO

Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto nonché la prevalente esecuzione delle medesime.

Le prestazioni oggetto dell'appalto possono essere subappaltate nel limite del 50% e non possono, a loro volta, essere oggetto di ulteriore subappalto.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE

L'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale (o dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore) di cui al punto 3, oppure di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.

Al fine di garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate, è requisito necessario dell'offerta l'aver assolto, al momento della presentazione dell'offerta stessa, agli obblighi di cui alla legge n. 68 del 1999.

L'Amministrazione ritiene di non richiedere garanzie sulle pari opportunità di genere in quanto nel settore in questione il tasso di occupazione femminile rilevato dall'ISTAT si discosta significativamente dalla media nazionale complessiva nei settori osservati.

10. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria pari a 2% e precisamente di importo pari ad **€ 69.960,11**. Si applicano le riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente sotto forma di cauzione o di fideiussione:

La cauzione è costituita mediante accredito, con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici, presso il conto IBAN: IT66R0100514500000000218040 BIC: BNLIITRR BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A. (BNL S.P.A.) VIA GENOVA, 52 - filiale 14500 VITERBO 01100, intestato all' AZIENDA SANITARIA LOCALE VITERBO c.f. e p. iva n. 01455570562.

La fideiussione può essere rilasciata:

10.1. da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;

10.2. da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html

http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/

http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

N.B.: Si raccomanda di prendere visione del documento denominato https://www.anticorruzione.it/-/garanzie-finanziarie

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

L'operatore economico presenta una garanzia fideiussoria verificabile telematicamente presso l'emittente, indicando nella domanda il sito internet presso il quale è possibile verificare la garanzia.

La fideiussione deve:

a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (stazione appaltante);

b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 lettere b), c), d) del Codice, al solo consorzio;

c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;

d) avere validità per *270* giorni dalla data di presentazione dell'offerta;

e) prevedere espressamente:

1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice civile;
2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile;
3. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro

garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Ai sensi dell'art. 106, comma 8, del Codice l'importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati.

a. Riduzione del 30% in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:
 - per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice solo se tutti soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;
 - per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa, se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.

b. Riduzione del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a).

c. Riduzione del 20% in caso di possesso di una o più delle certificazioni previste dall'art. 106, comma 8 del Codice. Tale riduzione è cumulabile con quelle indicate alla lett. b). In caso di partecipazione in forma associata la riduzione si ottiene:
 - per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice se uno dei soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o una delle imprese retiste che partecipano alla gara sia in possesso della certificazione;
 - per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice se il consorzio o una delle consorziate sia in possesso della certificazione;

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e inserisce copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti nel fascicolo virtuale.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

11. SOPRALLUOGO

Il sopralluogo è obbligatorio. Il sopralluogo si rende necessario per ragioni di complessità strutturale in cui gli OO.ee. andranno ad operare. La mancata effettuazione del sopralluogo è causa di esclusione dalla procedura di gara.

Il sopralluogo verrà effettuato alla presenza di personale ASL nei giorni dal lunedì al venerdì, secondo la convocazione che seguirà alla richiesta da effettuarsi da parte dell'Operatore economico.

La richiesta di sopralluogo deve essere presentata entro il termine di presentazione quesiti nella data e nell'orario indicata tramite la Piattaforma Stella, nella sezione 'richiesta quesiti' e deve riportare il nominativo e la qualifica della persona incaricata di effettuare il sopralluogo.

Data, ora e luogo del sopralluogo sono comunicati ai concorrenti con almeno 3 (tre) giorni di anticipo.

Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto diverso rappresentante dell'operatore economico purché in possesso di apposita delega, del proprio documento di identità e di copia di quello del delegante.

Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti. In tal caso la stazione appaltante non rilascia la relativa attestazione ad alcuno dei soggetti deleganti.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di retisti, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, aggregazione di retisti non ancora costituiti, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante di uno degli operatori economici che costituiranno il raggruppamento o l'aggregazione in rete o il consorzio.

In caso di consorzio di cui all'articolo 65 comma 2, lettera b), c), d) del Codice il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore.

All'esito del sopralluogo verrà rilasciato un attestato di avvenuto sopralluogo da parte della Stazione Appaltante e dovrà essere allegato nella documentazione amministrativa ai fini della partecipazione alla presente procedura. La mancata allegazione dell'attestato può essere sanata mediante la procedura del soccorso istruttorio purchè posseduta in data antecedente al termine di conclusione della presentazione delle offerte.

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a **€ 220,00**, secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 524 del 22 dicembre 2025. Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta.

Indicazioni operative sulle modalità di pagamento del contributo sono disponibili sul sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione al seguente link: https://www.anticorruzione.it/-/portale-dei-pagamenti-di-anac

La stazione appaltante accerta il pagamento del contributo mediante consultazione del FVOE ai fini dell'ammissione alla gara.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la stazione appaltante richiede, mediante soccorso istruttorio, la presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento. L'operatore economico che non adempia alla richiesta nel termine stabilito dalla stazione appaltante è escluso dalla procedura di gara per inammissibilità dell'offerta.

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. L'offerta *[ove richiesto, aggiungere "*e la documentazione*"]* deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

L'offerta deve pervenire entro e non oltre le ore e il giorno indicato in Piattaforma, a pena di irricevibilità. La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al punto 1.1.

Ogni operatore economico per la presentazione dell'offerta ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima indicata nel documento denominato: "*REGOLAMENTO DI UTILIZZO DEL SISTEMA TELEMATICO ACQUISTI DELLA REGIONE LAZIO – S.TEL.LA*". La Piattaforma accetta esclusivamente file con i formati indicati in Piattaforma, all'interno della specifica pagina della presente procedura di gara.

12.1 Regole per la presentazione dell'offerta

L'"***OFFERTA***" è composta da:

A – **Documentazione amministrativa**;
B – **Offerta tecnica**;
C – **Offerta economica**.

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Al momento della ricezione delle offerte, ciascun concorrente riceve notifica del corretto recepimento della documentazione inviata.

La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorzi, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Le dichiarazioni sono redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione nella Piattaforma. Qualora si rendano necessarie ulteriori dichiarazioni o il caricamento di ulteriore documentazione, per cui i modelli forniti dalla S.A. non risultino sufficienti, si può procedere con il caricamento di ulteriore documentazione.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della documentazione amministrativa, si applica il soccorso istruttorio.

L'offerta vincola il concorrente per 270 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Fino al giorno fissato per l'apertura, l'operatore economico può effettuare, tramite la Piattaforma, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica o nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà.

A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente. A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;

- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile.

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine di 10 giorni affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine di 10 giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

15. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico utilizza a Piattaforma telematica STELLA per compilare o allegare la seguente documentazione:

1) domanda di partecipazione
2) DGUE
3) eventuale procura;
4) garanzia provvisoria;
5) documentazione in caso di avvalimento di cui al punto 15.3;
6) documentazione per i soggetti associati di cui al punto 15.4;
7) patto d'integrità;
8) ricevuta del pagamento del contributo ANAC;
9) attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta di bollo del valore di € 16,00 (assolta secondo una delle modalità di cui al successivo articolo);
10) attestazione di avvenuto sopralluogo.

15.1. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA

La domanda di partecipazione è redatta secondo il modello allegato.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 commi 1 e 2 del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 4, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

In caso di suddivisione della gara in lotti, il concorrente indica nella domanda di partecipazione per quale lotto concorre.

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara.

Nella domanda di partecipazione il concorrente dichiara:

- i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'articolo 94, comma 3, del Codice, ivi incluso l'amministratore di fatto, ove presente, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta). Se l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la

documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali

- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
- di applicare il CCNL indicato dalla stazione appaltante o altro CCNL equivalente, con l'indicazione del relativo codice alfanumerico unico di cui all'articolo 16 quater del decreto legge 76/20;
- di garantire, secondo quanto indicato all'articolo 9, di aver assolto agli obblighi di cui alla legge n. 68/1999;
- di impegnarsi a sottoscrivere la dichiarazione di conformità agli standard sociali minimi di cui all'allegato I al decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 6 giugno 2012;
- di accettare il patto di integrità;
- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, l'impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 90 del Codice;
- di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali di cui al punto 28.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
 a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che

riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.

- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura**.** In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato tramite F24, bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico ovvero del bonifico bancario.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

N.B. Le stazioni appaltanti considerano le esenzioni dal pagamento dell'imposta di bollo di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72, allegato B e al Decreto legislativo n. 117/17, articolo 82.

15.2. DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019 , n. 14

Il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

15.3. DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione del DGUE.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

1) la dichiarazione di avvalimento;
2) il contratto di avvalimento;

Nel caso di avvalimento finalizzato al miglioramento dell'offerta, il contratto di avvalimento è presentato nell'offerta tecnica.

15.4. DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:
 a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 c. le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;

- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo

- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito**:
 - copia del contratto di rete
 - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria
 - dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo**:
 - copia del contratto di rete
 - dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

16. OFFERTA TECNICA

L'operatore economico inserisce la documentazione relativa all'offerta tecnica nella Piattaforma STELLA a pena di inammissibilità dell'offerta. L'offerta è firmata secondo le modalità previste al precedente punto 15.1 e deve contenere, a pena di esclusione, i seguenti documenti:

a) relazione tecnica dei servizi/forniture offerti;
b) in caso di avvalimento premiale, contratto di avvalimento;
c) certificazioni di qualità, attestazione ed ogni altra documentazione richiesta al punto 18 per l'attribuzione di punteggi all'offerta tecnica.

La relazione contiene una proposta tecnico-organizzativa, con riferimento ai criteri e sub-criteri di valutazione indicati nella tabella di cui al successivo punto 18.1.

L'offerta tecnica deve rispettare, pena l'esclusione dalla procedura di gara, le caratteristiche minime stabilite nei documenti di gara, nel rispetto del principio di equivalenza.

L'operatore economico che adotta un CCNL diverso da quello indicato all'articolo 3 inserisce la dichiarazione di equivalenze delle tutele e l'eventuale documentazione probatoria sulla equivalenza del proprio CCNL nella sezione della piattaforma relativa all'offerta tecnica.

L'operatore economico allega una dichiarazione firmata contenente i dettagli dell'offerta coperti da riservatezza, argomentando in modo congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da

segretare. Il concorrente a tal fine allega anche una copia firmata della relazione tecnica adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali. Resta ferma, la facoltà della stazione appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.

17. OFFERTA ECONOMICA

L'operatore economico inserisce la documentazione economica nella Piattaforma. L'offerta economica firmata secondo le modalità di cui al precedente articolo 15.1, deve indicare, a pena di esclusione, i seguenti elementi:

a) ribasso percentuale, al netto di Iva, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze. Verranno prese in considerazione fino a 2 cifre decimali;

b) la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro;

c) la stima dei costi della manodopera.

Ai sensi dell'articolo 41 comma 14 del Codice i costi della manodopera indicati al punto 3 del presente disciplinare non sono ribassabili. Resta la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale o da sgravi contributivi che non comportano penalizzazioni per la manodopera.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta.

18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica è effettuata in base ai seguenti punteggi.

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	80
Offerta economica	20
TOTALE	100

18.1. CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA E METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i "Punteggi discrezionali", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

Nella colonna identificata con la lettera Q vengono indicati i "Punteggi quantitativi", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito mediante applicazione di una formula matematica.

Nella colonna identificata dalla lettera T vengono indicati i "Punteggi tabellari", vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

Tabella dei criteri discrezionali (D), quantitativi (Q) e tabellari (T) di valutazione dell'offerta tecnica

CRITERIO A: CAPACITÀ TECNICA ED ORGANIZZATIVA - Punteggio massimo:	50
CRITERIO B: CERTIFICAZIONI, SICUREZZA E SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE, CRITERI AMBIENTALI MINIMI (C.A.M.) - Punteggio massimo:	30
TOTALE	70

Criteri premiali su cui si basa l'offerta tecnica

CRITERIO A: CAPACITÀ TECNICA ED ORGANIZZATIVA (max. 50 punti)

si basa sui seguenti sub-criteri, che concorrono al punteggio complessivo del presente criterio:

Sub-criterio A.1.: Proposta organizzativa per la gestione dell'appalto (max. 39 punti)

La proposta organizzativa per la gestione dell'appalto deve illustrare in maniera dettagliata ed analitica le modalità, i mezzi, le risorse umane impiegate, con le quali l'impresa intende organizzare e svolgere le prestazioni oggetto del contratto.

Il concorrente dovrà esplicitare in una **RELAZIONE di massimo MAX 20 pagine (esclusa copertina ed indice) formato A4, interlinea 1,0, carattere arial 10; margini sup./inf./sin./destro 2,0 cm** (**oltre max n°3 allegati in formato A3,** per eventuali schemi su:

- organizzazione proposta;
- flow-chart inerente la gestione della commessa;
- flow-chart inerente la gestione dei Registri dei progetti dei lavori.

La proposta (**RELAZIONE**) è articolata nei seguenti capitoli:

Capitolo I: descrizione dell'impresa o RTI e illustrazione degli aspetti peculiari dell'offerta tecnica presentata;

Capitolo II: illustrazione della struttura ed assetto tecnico-organizzativo proposto per l'esecuzione del contratto, con descrizione di:

a) risorse umane che si intendono utilizzare, con indicazione dell'inquadramento secondo CCNL, dei profili professionali assegnati, delle loro mansioni, responsabilità assegnate, delle strutture ed uffici di supporto tecnico-amministrativo, messi a disposizione dell'appalto. NB: non è richiesto il nominativo degli addetti ed i curricula dei profili professionali che si prevede di impiegare; detti curricula saranno successivamente richiesti dall'ASL di Viterbo, con conseguente verifica circa la veridicità dei dati ed informazioni fornite in fase di gara.

b) mezzi di spostamento e mezzi di lavoro assegnati all'appalto, strumentazione per l'esecuzione delle misure/controlli/verifiche /rilievi/indagini specialistiche, assegnata e dedicata al presente appalto;

c) procedure finalizzate ad assicurare la massima ed immediata flessibilità ed adattamento della struttura organizzativa offerta dall'appaltatore, rispetto alle esigenze dell'ASL di Viterbo, con riguardo a:

 - necessità di' immediato apprestamento ed avvio di un cantiere, di cui ha bisogno l'ASL di Viterbo;
 - esigenze di pronto intervento H24 365 gg, in caso di pericolo derivante dagli elementi edilizi e/o dagli impianti;
 - esigenze di eventuale immediato incremento/raddoppio del personale per fronteggiare situazioni di emergenza/pericolo e/o per consentire di eseguire lavori di qualsivoglia natura, in relazione alle peculiari esigenze sanitarie ed organizzative da parte dell'ASL di Viterbo, come disposto dal DL nel corso dell'appalto.
 - modalità organizzative e gestionali offerte dall'appaltatore per l'avvio e la gestione contemporanea di eventuali criticità manifestatesi nel cantiere.

d) modalità e criteri adottati dall'Impresa/RTI per garantire che l'impostazione e l'esecuzione degli interventi nel corso dell'esecuzione della presente opera, non pregiudichi la continuità delle attività sanitarie di qualsivoglia natura, trattandosi di attività NON INTERROMPIBILI. L'appaltatore è pertanto sin da ora consapevole ed edotto che le attività oggetto del presente appalto, dovranno essere eseguite con le attività sanitarie IN CORSO, con l'effetto di destituire sin da ora eventuali pretese a titolo di ristoro di costi e/o oneri aggiuntivi, conseguenti all'esecuzione del presente appalto. Tutti i costi a qualunque titolo sostenuti dall'appaltatore per eseguire gli interventi oggetto del presente appalto, devono quindi intendersi compensati e remunerati nell'importo del/i contratti applicativi stipulati, nel corso del presente appalto.

e) procedure operative adottate, nel corso dell'appalto, dall'impresa per l'attuazione ed il controllo circa la corretta e puntuale applicazione dei C.A.M., da parte dell'impresa stessa e dei propri subappaltatori.

Capitolo III: illustrazione della logistica per una efficace acquisizione dei materiali (magazzini e depositi di stoccaggio, contratti attivi con primari fornitori, ecc.);

Capitolo IV: Sistema Informatico e gestione informatizzata della documentazione tecnica, contabilità, di registrazione interventi, a sua volta articolata in:

a. illustrazione del Sistema Informatico offerto dall' operatore economico con indicazione di:

 - caratteristiche del sistema (almeno n° 1 licenza ceduta all'ASL di Viterbo);
 - format dei rapporti tecnici emesso dal Sistema;
 - tipologia di procedure di archiviazione/gestione dati/back-up e protezione dati;

b. criteri, modalità e procedure proposte per la gestione/archiviazione/ tenuta informatizzata sia dei REGISTRI periodici settimanali.

c. criteri procedure e mezzi software e hardware offerti e messi a disposizione del DL/RUP, per la tenuta informatizzata del Giornale dei Lavori, per la gestione informatizzata dei documenti contabili previsti dall'art.14 del DM 49/2018, da parte del Direttore Lavori / RUP;

d. criteri e modalità proposte per l'archiviazione della documentazione inerente le Certificazioni dei materiali, prodotti, dei rapporti delle prove funzionali durante e/alla fine dei lavori/manutenzioni/interventi richiesti, delle Dichiarazioni di Conformità DM 37/08 ecc.

Capitolo V: illustrazione dei sistemi e metodologie per il minore impatto possibile sull'ambiente e criteri ambientali minimi (C.A.M.), con riguardo ai seguenti aspetti:

- criteri e procedure proposte in merito alle demolizioni e rimozione materiali, con riguardo alle modalità proposte per assicurare il rispetto del valore percentuale minimo, in peso, dei rifiuti non pericolosi, che l'appaltatore intende avviare ad operazioni di riutilizzo, recupero o riciclaggio, in occasione dei prodotti durante l'intervento.
- Criteri di selezione dei materiali che comportino un miglioramento della qualità interna degli ambienti oggetto dei lavori, in particolare:
- inquinamento elettromagnetico indoor;
- emissioni e migliori il comfort acustico e temo-igrometrico;
- uso di materiali riciclati aumentando così il recupero dei rifiuti.

Al **sub- criterio A.1**. è attribuito un coefficiente discrezionale determinato:

a) mediante l'attribuzione discrezionale del coefficiente sulla base dei criteri specificati nel presente Disciplinare da parte di ogni commissario, secondo la seguente scala di misurazione:

Coefficiente	Rispondenza
0,0	Nulla
0,1	Minima
0,2	Ridotta
0,3	Limitata
0,4	Evolutiva
0,5	Significativa
0,6	Sufficiente
0,7	Buona
0,8	Discreta
0,9	Ottima
1,0	Assoluta

b) determinando la media dei coefficienti che ogni commissario ha attribuito alle proposte dei concorrenti su ciascun criterio;

c) attribuendo il coefficiente uno al valore medio massimo e proporzionando linearmente a tale media massima gli altri valori medi.

Subcriterio A.2. Qualifica del referente del servizio (max 3 punti)

Il concorrente dovrà indicare per l'appalto specifico la qualifica ed il titolo di studio del Soggetto che assumerà il ruolo del **referente del servizio dedicato alla Commessa e che dovrà essere sempre presente in cantiere per tutta la durata dei lavori.**

Verranno assegnati i punteggi secondo la seguente tabella.

Titolo di studio	
Tecnico diplomato	1 punti
Tecnico con Laurea in Ingegneria	3 punti

Il possesso del suddetto requisito dovrà essere indicato dall'operatore economico mediante specifica autodichiarazione in conformità alle disposizioni del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss. mm. ii. L'ASL di Viterbo si riserva in qualunque momento di effettuare verifiche sugli operatori economici che hanno presentato offerta, al fine di accertare il possesso dei requisiti auto dichiarati.

Subcriterio A.3.: Esperienza del referente del servizio (max 3 punti)

Il concorrente dovrà indicare per l'appalto specifico il numero di anni di esperienza maturati dal referente del servizio nella gestione di appalti di manutenzione edilizio/impiantistica eseguita presso Aziende del Servizio Sanitario Nazionale.

Verranno assegnati i punteggi secondo la seguente tabella.

Esperienza maturata dal referente del servizio nella gestione di appalti di manutenzione edile ed impiantistica eseguita presso Aziende del SSN	
Esperienza < 5 anni	0 punti
Esperienza tra i 5 e i 10 anni	1 punto
Esperienza maggiore di 10 anni	3 punti

Il possesso del suddetto requisito dovrà essere indicato dall'operatore economico mediante specifica autodichiarazione in conformità alle disposizioni del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii. L'ASL di Viterbo si riserva in qualunque momento di effettuare verifiche sugli operatori economici che hanno presentato offerta, al fine di accertare il possesso dei requisiti autodichiarati.

CRITERIO B: CERTIFICAZIONI,ATTESTAZIONI,SICUREZZA E SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE, CRITERI AMBIENTALI MINIMI (C.A.M.)

si basa sui seguenti sub-criteri, che concorrono al punteggio complessivo del presente criterio:

Sub criterio B.1: Presenza in organico di figure professionali nella struttura tecnica offerta, dotata della certificazione UNI 11339" inerente esperti in gestione dell'energia (EGE-uni 11339)" - Punteggio (max. 3 punti)

La/e risorsa/e in possesso della certificazione ISO 11339 devono essere inquadrate nello staff tecnico dell'impresa alla data di pubblicazione della presente procedura e per tutta la durata dell'appalto.

- nr 0 figura professionale certificata: 0 punto
- nr 1 figure professionali certificate: 3 punti

È possibile avvalersi di figure professionali con rapporti di consulenza/collaborazione purché i relativi contratti siano stati stipulati prima della data di pubblicazione della presente procedura e la cui durata non sia inferiore a quella prevista per l'appalto.
A dimostrazione di quanto dichiarato nell'offerta tecnica il concorrente dovrà produrre:

- Copia dei certificati/attestati "nominativo" rilasciati da enti accreditati secondo le disposizioni legislative accompagnata da dichiarazione di conformità all'originale resa e sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante o procuratore dell'Impresa.

Inoltre, qualora la figura professionale sia un dipendente dell'impresa:

- Dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 da parte terza (Consulente del lavoro od altro professionista in possesso delle necessarie abilitazioni professionali e non legato all'Impresa concorrente da vincoli di subordinazione o di consulenza continuata, ovvero Servizi e Centri di assistenza delle Associazioni di categoria delle imprese, ecc.) che attesti la presenza in organico della figura professionale in possesso della certificazione ISO 11339, desunto dal LUL (Libro Unico del Lavoro), resa e sottoscritta digitalmente da chi la rilascia.

Qualora la figura professionale sia un consulente o collaboratore esterno inquadrato nello staff tecnico:

- copia del contratto di consulenza o di collaborazione, accompagnata da dichiarazione di conformità all'originale resa e sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante o procuratore dell'Impresa.

Sub criterio B.2: Possesso di una registrazione EMAS o di una certificazione del sistema di gestione ambientale UNI EN ISO 14001 (max. punti 6)- CRITERIO C.A.M.

Come noto in base quanto previsto al cap. 3.2.1 del Decreto Min. Transizione Ecologica (cd DECRETO C.A.M.) del 23.06.2022 "*È attribuito un punteggio premiante all'operatore economico che dimostra la propria capacità di gestire gli aspetti ambientali dell'intero processo (predisposizione delle aree di cantiere, gestione dei mezzi e dei macchinari, gestione del cantiere, gestione della catena di fornitura ecc.) attraverso il possesso della registrazione sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), regolamento (CE) n. 1221/2009, o della certificazione secondo la norma tecnica UNI EN ISO 14001.*"

Il concorrente dovrà dimostrare la propria capacità di applicare misure di gestione ambientale durante l'esecuzione del contratto in modo da arrecare il minore impatto possibile sull'ambiente, attraverso l'adozione di un sistema di gestione ambientale, conforme alle norme europee o internazionali e certificato da organismi riconosciuti.

Il concorrente, pertanto, dovrà a tal fine dimostrare di essere in possesso di una registrazione EMAS (Regolamento n.1221/2009 sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit) o in alternativa dovrà dimostrare di possedere una valida certificazione del proprio sistema di gestione ambientale, in conformità alla UNI EN ISO 14001 (nel settore IAF 28 - Costruzione), in

corso di validità, idonea alla principale attività oggetto del bando rilasciato da un Ente di certificazione accreditato da ACCREDIA, o da altro Ente di accreditamento firmatario degli Accordi EA/IAF di Mutuo Riconoscimento.

Ai fini dell'attribuzione del punteggio relativo al presente sub-criterio il concorrente fornisce copia della Certificazione in corso di validità.

In caso di consorzio il possesso della certificazione potrà essere dimostrato dal consorzio stesso o dalla consorziata esecutrice indicata.

L'attribuzione dei punteggi avverrà come di seguito indicato:

- Certificazione non presente = 0 punti;
- Certificazione presente = 5 punti;

Subcriterio B.3: Certificazione OHSAS 18000 " sistema di gestione a tutela della Sicurezza e della Salute dei Lavoratori (SGS) (max punti 4)

Si precisa che a seguita della pubblicazione della norma internazionale (ISO 45001 - "*Occupational Health and Safety Management Systems – Requirements with guidance for use*") avvenuta nel marzo del 2018, la OHSAS 18001 è stata ritirata e sostituita dalla ISO 45001 (recepimento della norma ISO 45001 da parte del BSI della norma internazionale ISO 45001).

Per quanto sopra, l'operatore economico può vantare, ai fini dell'attribuzione del punteggio:

- La certificazione OHSAS se in corso di validità al momento della presentazione dell'offerta:
- La certificazione ai sensi ISO45001, nei restanti casi di certificazione ottenuta, in data successiva alla avvenuta sostituzione della OHSAS con la OHSAS 18000.

L'attribuzione dei punteggi avverrà come di seguito indicato:

- Certificazione non presente = 0 punti;
- Certificazione presente = 4 punti;

Sub criterio B.4 : Certificazione ISO 20400 "Standard internazionale per gli acquisti sostenibili" (max. punti 3)

L'attribuzione dei punteggi avverrà come di seguito indicato:

- Certificazione non presente = 0 punti;
- Certificazione presente = 3 punti;

Sub criterio B.5 : Certificazione UNI CEI EN ISO 50001 "Sistemi di gestione dell'energia" (max. punti 2)

L'attribuzione dei punteggi avverrà come di seguito indicato:

- Certificazione non presente = 0 punti;
- Certificazione presente = 2 punti;

A dimostrazione del possesso delle suddette certificazioni, da B.2 a B.6, l'offerente dovrà inoltre produrre copia delle certificazioni possedute e dichiarate accompagnate da dichiarazione di conformità all'originale rese

ai sensi del DPR 445/2000 e sottoscritte digitalmente dal legale rappresentante/procuratore dell'impresa concorrente.
Si precisa che in caso di partecipazione in RTI, ai fini dell'attribuzione del relativo punteggio:

- i requisiti B.3 non potranno essere soddisfatti cumulativamente ma dovranno essere posseduti esclusivamente e per intero dalla mandataria del RTI.
- Il requisito B.2 ed il B.6, dovrà essere posseduto da ciascuno degli operatori costituenti l, RTI stesso;
- i restanti requisiti (B.1, B.4, B.5) potranno essere soddisfatti da una sola impresa del RTI ovvero potranno essere soddisfatti cumulativamente da tutti i soggetti che compongono il raggruppamento.

Il punteggio sarà attribuito sul totale dei singoli elementi premianti posseduti alla data di presentazione dell'offerta.
Nota Bene: ai fini dell'assegnazione del punteggio, si precisa che la produzione di documentazione non idonea e/o la mancata produzione della documentazione necessaria a consentire la valutazione dell'offerta tecnica, comporterà l'assegnazione di un **punteggio pari a zero.**

Subcriterio B.6: Partecipazione a corso di formazione completo di gestione ambientale (max. 6 punti) - CRITERIO C.A.M.

Il personale di cantiere che verrà dedicato all'appalto e che svolge mansioni collegate alla gestione ambientale oggetto dell'appalto deve essere adeguatamente formato per tali specifici compiti, ai sensi del punto 3.2.1 Allegato del D.M. Min. Transiz. Ecologica 23.06.2022, parte integrante della documentazione di gara.

Il criterio intende premiare l'impiego in cantiere del personale tecnico/operaio in organico e dedicato nel presente appalto formato per gli specifici compiti attinenti alla gestione ambientale dello stesso cantiere con particolare riguardo a: corso completo di gestione ambientale, di 8 ore di didattica ciascuno, per complessive 32 ore di didattica, comprensivo dei 4 moduli

- modulo a: sistema di gestione ambientale (corso di formazione generico di 8 ore di didattica)
- modulo b: gestione delle polveri (corso di formazione specifico di 8 ore di didattica)
- modulo c: gestione delle acque e scarichi (corso di formazione specifico di 8 ore di didattica)
- modulo d: gestione dei rifiuti (corso di formazione specifico di 8 ore di didattica)

Ai fini del punteggio da assegnare, per ogni concorrente verranno valutate esclusivamente le certificazioni/attestazioni di corsi di formazione possedute dai tecnici/operai in organico all'impresa alla data di pubblicazione della presente procedura elencati nella dichiarazione resa da parte terza (Consulente del lavoro od altro professionista in possesso delle necessarie abilitazioni professionali e non legato all'Impresa concorrente da vincoli di subordinazione o di consulenza continuata, ovvero Servizi e Centri di assistenza delle Associazioni di categoria delle imprese, ecc.) conseguite nell'arco temporale intercorrente dall'entrata in vigore del suddetto D.M. alla data di pubblicazione della presente procedura.

Il possesso di idonea certificazione, alla data di presentazione dell'offerta, dovrà essere espresso mediante l'indicazione del **numero delle risorse medie annue in organico**.

In caso di partecipazione in RTI il requisito potrà essere soddisfatto cumulativamente da tutti soggetti che compongono il raggruppamento.
L'avvenuta formazione del personale dovrà essere dimostrata attraverso:

- attestazioni rilasciate da Enti di Formazione regolarmente accreditati da MIUR / Regioni / Province / ACCREDIA per la suddetta tipologia di corso di formazione frequentato, accompagnate da dichiarazione di conformità all'originale resa ai sensi del DPR 445/2000 e sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante/procuratore dell'impresa concorrente.

Dalle suddette attestazioni dovranno necessariamente evincersi i riferimenti degli organismi fonte dell'accreditamento (MIUR / Regioni / Province / ACCREDIA) dell'ente di formazione ovvero alla suddetta documentazione dovrà allegarsi una dichiarazione rilasciata dal medesimo Ente di Formazione contenente riferimenti ed estremi del certificato di accreditamento.
Il punteggio sarà attribuito in rapporto al numero dei tecnici/operai in organico ed in possesso della suddetta certificazione ed il numero dei tecnici/operai in organico medio annuo riferito al migliore degli ultimi tre esercizi.

Al fine di determinare il punteggio da assegnare per ogni concorrente verrà calcolato il coefficiente di valorizzazione con la seguente formula:

$$VC = OC/TO$$

dove:

- VC = coefficiente di valorizzazione (0<=VC<=1)
- OC = nr. tecnici/operai certificati
- TO = nr. Totale di tecnici/operai in organico medio anno a partire dall'anno 2020
- Valori di VC>1 verranno equiparati al valore 1

Il punteggio definito per il suddetto criterio sarà attribuito per interpolazione lineare secondo la seguente formula:

$$Pci = (PMC / VC\ max.) \times VCi$$

dove:

- PCi = punteggio conseguito dal concorrente i-esimo
- PMC = punteggio max. conseguibile
- VCi = coefficiente di valorizzazione del concorrente i-esimo
- VCmax. = coefficiente di valorizzazione max.

Nota Bene: ai fini dell'assegnazione del punteggio, si precisa che la produzione di documentazione non idonea e/o la mancata produzione della documentazione necessaria a consentire la valutazione dell'offerta tecnica, comporterà l'assegnazione di un **punteggio pari a zero.**

Subcriterio B.7: Abilitazione in corso di validità per l'esecuzione di lavori in quota lavori in quota (max. 3 punti)

Al concorrente vengono richieste le abilitazioni in corso di validità per l'esecuzione di lavori in quota secondo il D.lgs. 81/2008, che prevede l'obbligo di addestramento per tutto il personale di cantiere che verrà impiegato nell'appalto e che lavora in quota (dicasi lavoro in quota: attività lavorativa che espone il lavoratore a rischio di caduta da una quota superiore a 2 m rispetto a piano stabile).

I relativi attestati, della validità di 5 anni, vengono rilasciati a conclusione di un modulo di formazione della durata di 8 ore di didattica; per l'aggiornamento è previsto un modulo della durata di 4 ore di didattica.

Ai fini del punteggio da assegnare, per ogni concorrente verranno valutati esclusivamente le certificazioni/attestazioni di corsi di formazione, conseguiti esclusivamente entro la data di pubblicazione della presente procedura, dai tecnici/operai in organico all'impresa partecipante e dedicati all'appalto.

In caso di partecipazione in RTI il requisito potrà essere soddisfatto cumulativamente da tutti soggetti che compongono il raggruppamento.

Il possesso di idonea certificazione dovrà essere espresso mediante l'indicazione del numero delle risorse certificate.

Le attestazioni conseguite entro la data di pubblicazione della presente procedura, da tecnici/operai in organico all'impresa partecipante e dedicati all'appalto.

A dimostrazione di quanto dichiarato nell'offerta tecnica il concorrente dovrà produrre, oltre alla Dichiarazione:

- attestazioni ed eventuali aggiornamenti rilasciati da Enti di Formazione regolarmente accreditati per la suddetta tipologia di corso di formazione frequentato, complete di programma didattico, accompagnate da dichiarazione di conformità all'originale resa ai sensi del DPR 445/2000 e sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante/procuratore dell'impresa concorrente; dalle suddette attestazioni dovranno necessariamente evincersi data di rilascio e scadenza, nonché i riferimenti degli organismi fonte dell'accreditamento dell'ente di formazione ovvero alla suddetta documentazione dovrà allegarsi una dichiarazione rilasciata dal medesimo Ente di Formazione contenente riferimenti ed estremi del certificato di accreditamento.

Il punteggio sarà attribuito in rapporto al numero dei tecnici/operai in organico ed in possesso della suddetta certificazione ed il numero dei tecnici/operai in organico medio annuo riferito al migliore degli ultimi tre esercizi.

Al fine di determinare il punteggio da assegnare per ogni concorrente verrà calcolato il coefficiente di valorizzazione con la seguente formula:

$$\mathbf{VC} = OC/TO$$

dove:

- VC = coefficiente di valorizzazione (0<=VC<=1)
- OC = nr. tecnici/operai certificati
- TO = nr. Totale di tecnici/operai in organico medio anno a partire dall'anno 2020

- Valori di VC>1 verranno equiparati al valore 1

Il punteggio definito per il suddetto criterio sarà attribuito per interpolazione lineare secondo la seguente formula:

$$Pci = (PMC / VCmax) \times VCi$$

dove:

- PCi = punteggio conseguito dal concorrente i-esimo
- PMC = punteggio max. conseguibile
- VCi = coefficiente di valorizzazione del concorrente i-esimo
- VCmax = coefficiente di valorizzazione max.

Nota Bene: ai fini dell'assegnazione del punteggio, si precisa che la produzione di documentazione non idonea e/o la mancata produzione della documentazione necessaria a consentire la valutazione dell'offerta tecnica, comporterà l'assegnazione di un **punteggio pari a zero.**

Sub criterio B.8: Rating di legalità "volto alla promozione e all'introduzione di principi di comportamento etico in ambito aziendale" (Max 3 punti)

Il rating di legalità è un indicatore sintetico del rispetto di elevati standard di legalità da parte delle imprese che ne abbiano fatto richiesta.

Possono richiedere l'attribuzione del rating le imprese (sia in forma individuale che societaria) che soddisfano cumulativamente i seguenti requisiti:

- sede operativa in Italia;
- fatturato minimo di due milioni di euro nell'esercizio chiuso nell'anno precedente a quello della domanda;
- iscrizione nel registro delle imprese da almeno due anni alla data della domanda;
- rispetto degli altri requisiti sostanziali richiesti dal Regolamento.

Tale riconoscimento prende la veste di un punteggio compreso tra un minimo di una e un massimo di tre "stellette".

L'impresa richiedente ottiene il punteggio base ★, qualora rispetti tutti i requisiti di cui all'articolo 2 del Regolamento attuativo in materia di Rating di Legalità. Il punteggio base potrà essere incrementato di un "+" per ogni requisito aggiuntivo che l'impresa rispetta tra quelli previsti all'art. 3 del Regolamento. Il

conseguimento di tre "+" comporta l'attribuzione di una stelletta aggiuntiva, fino a un punteggio massimo di ★★★.

L'attribuzione dei punteggi di un riconoscimento viene misurato in come di seguito:

★ = 1 punto;

★★ = 2 punti;

★★★ = 3 punti.

Subcriterio B.9: Ecosostenibilità dei mezzi impiegati in cantiere (max. 5 punti)- *CRITERIO CAM*

Fermo restando che per tutte le attività di cantiere e trasporto dei materiali devono essere utilizzati mezzi che rientrano almeno nella categoria EEV (veicolo ecologico migliorato) in coerenza con la ratio del 3.1.2 del D.M. MIn. Transiz. Ecologica 23.06.2022, al fine del conseguimento del punteggio per il presente subcriterio al concorrente viene richiesto il **possesso alla data di pubblicazione della presente procedura** dei seguenti automezzi (idonei al trasporto su gomma e dotati di targa): furgoni, minifurgoni, autocarri con sponda idraulica, autocarri con cassone fisso e/o ribaltabile, autocarri con braccio, esclusivamente ad alimentazione ecologica:

- elettrici
- ibridi (con sistema di propulsione costituito da motore elettrico con motore termico)
- GPL

È stata individuata una soglia massima di automezzi e per ciascuno, in virtù dell'omologazione nelle relative categorie, sarà attribuito un sub punteggio **Pi** come da tabella:

Tipologia di automezzo	Subpunteggio			Soglia max N° automezzi
	elettrici	ibridi	GPL	
Minifurgoni, furgoni, autocarri con sponda idraulica, autocarri con cassone fisso e/o ribaltabile, autocarri con braccio	4	3	2	3

Si precisa che il superamento della soglia massima dei 3 automezzi individuata non comporterà maggiorazione del punteggio massimo conseguibile per questo criterio.

Il punteggio definitivo per ogni concorrente sarà attribuito per interpolazione lineare secondo la seguente formula:

$$Pci = (PMC / Pmax) \times Pi$$

dove:

- PCi = punteggio conseguito dal concorrente iesimo, calcolato assegnando ad ogni mezzo il relativo subpunteggio della tabella precedente
- PMC = punteggio max conseguibile (5 punti)
- Pmax = punteggio del concorrente più virtuoso (massimo 12 punti, pari a 3 veicoli elettrici)
- Pi = punteggio del concorrente iesimo

Il possesso/disponibilità di automezzi ecologici **alla** data di pubblicazione della presente procedura e per tutta la durata dell'appalto, dovrà essere espresso e dovrà essere dimostrato con la presentazione di:

- copia del libretto (per gli automezzi di proprietà)

ovvero

- copia del contratto di leasing o contratti di noleggio a lungo termine intestato all'impresa concorrente dove deve essere necessariamente specificata la categoria di alimentazione (elettrici, ibridi, GPL) nonché la durata dello stesso che dovrà coprire l'intera durata del presente appalto; dovrà essere inoltre prodotta copia dei verbali di consegna dei mezzi, in mancanza non verrà attribuito punteggio. Nel caso l'impresa produca un contratto di leasing/noleggio per un periodo inferiore alla durata contrattuale dell'appalto, deve altresì produrre una dichiarazione d'impegno a rinnovare il suddetto contratto fino alla scadenza contrattuale.

Le scansioni della suddetta documentazione dovranno essere accompagnate da dichiarazione di conformità all'originale resa e sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante/procuratore dell'impresa partecipante. In caso di partecipazione in RTI il requisito **potrà** essere soddisfatto cumulando il possesso/disponibilità dei mezzi di tutti i soggetti che compongono il raggruppamento.

Nota Bene ai fini dell'assegnazione del punteggio:

- in caso di discordanza tra i dati indicati rispetto a quelli desunti dalla documentazione prodotta conformemente a supporto dell'offerta tecnica, verranno considerati validi quest'ultimi;
- il superamento della soglia massima dei 3 automezzi individuata non comporterà maggiorazione del punteggio massimo conseguibile;
- la produzione di documentazione non idonea o la mancata produzione della documentazione necessaria a consentire la valutazione dell'offerta tecnica, comporterà l'assegnazione di un punteggio pari a zero.

18.2. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

Il prezzo sarà determinato mediante ribasso unico percentuale sull' importo a base d'asta (ESCLUSI gli oneri della sicurezza e manodopera non soggetta a ribasso) espresso in cifre, che sarà applicato ai prezzi unitari riportati sull'elenco prezzi presente nella "*Tariffa dei prezzi 2022 Regione Lazio*" approvato dalla Giunta Regionale con Deliberazione n. 640/2022. Lo stesso ribasso si applica sui restanti Tariffari/Elenchi prezzi previsti nel Capitolato, compresi gli eventuali nuovi prezzi (vedasi capitolo del CSA riguardante "*Eventuali lavorazioni NON comprese nella tariffa prezzi contrattuale").*

Per l'attribuzione del punteggio economico, si applica la seguente formula:

$$PCi = PMC \times (Ri / R_{max})^{\alpha}$$

con

- $\alpha = 0,7$
- Ri = Ribasso del concorrente iesimo
- Rmax = Ribasso massimo
- Pci = Punteggio assegnato al concorrente i-esimo,
- PMC = Punteggio massimo conseguibile

18.3. METODO DI CALCOLO DEI PUNTEGGI

Il punteggio è dato dalla somma dei punteggi attribuiti a tutti i criteri e/o sub-criteri di cui si devono comporre le offerte tecniche.

Il concorrente è escluso dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla soglia minima di sbarramento pari a 42 (quarantadue) punti per il punteggio tecnico complessivo, non riparametrato.

Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel punteggio per l'offerta tecnica complessiva nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene nuovamente riparametrato attribuendo all'offerta del concorrente che ha ottenuto il punteggio complessivo più alto per l'offerta tecnica il punteggio massimo previsto e alle offerte degli altri concorrenti un punteggio proporzionale decrescente.

Al punteggio per l'offerta tecnica post riparametrazione verrà, infine, sommato il punteggio per l'offerta economica e la somma dei due punteggi costituirà i valori in base ai quali verrà redatta la graduatoria.

Il superamento della soglia di sbarramento è calcolato prima della riparametrazione di cui al punto 18.4.

19. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 93 comma 5 del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sulla Piattaforma telematica STELLA.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale.

Il RUP si può avvalere dell'ausilio della commissione giudicatrice ai fini della verifica dell'anomalia delle offerte.

20. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

La prima sessione ha luogo il giorno e nell'ora indicata in Piattaforma.

La Piattaforma consente lo svolgimento delle sessioni di gara preordinate all'esame:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte tecniche;
- delle offerte economiche.

La piattaforma garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

Inversione procedimentale: la stazione appaltante ha stabilito di ricorrere all'inversione procedimentale.

Con l'inversione procedimentale si procede prima alla valutazione dell'offerta tecnica, poi alla valutazione dell'offerta economica, di tutti i concorrenti, poi, alla verifica della documentazione amministrativa del concorrente primo in graduatoria. La verifica dell'anomalia avviene dopo le operazioni della commissione di gara.

21. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

La data e l'ora in cui si procede all'apertura delle offerte tecniche sono comunicate tramite la Piattaforma ai concorrenti che hanno presentato la domanda di partecipazione nei termini previsti dal bando di gara.

La commissione giudicatrice procede ad apertura, esame e valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare. Gli esiti della valutazione sono registrati dalla Piattaforma.

La commissione procede alla riparametrazione dei punteggi secondo quanto indicato al punto 18.3.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui all'articolo 20:

a) i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;
b) le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Al termine delle operazioni di cui sopra la Piattaforma consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

La commissione giudicatrice procede all'apertura e alla valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte nel disciplinare e, successivamente, all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sul prezzo.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta della stazione appaltante, presentano un'offerta migliorativa sul prezzo entro 10 giorni *[termine perentorio di presentazione dell'offerta migliorativa]*. La richiesta è effettuata secondo le modalità previste al punto 2.3. È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga l'ex aequo la commissione procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. La stazione appaltante comunica il giorno e l'ora del sorteggio. secondo le modalità previste punto 2.3.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui all'articolo 20 prezzi offerti.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, redige la graduatoria.

L'offerta è esclusa in caso di:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara;
- mancato superamento della soglia di sbarramento per l'offerta tecnica.

22. VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Il RUP, procede in relazione al concorrente che ha presentato la migliore offerta a:

a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
c) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14, se necessario;

Sono sottoposti alla verifica della documentazione amministrativa oltre al concorrente risultato primo anche il secondo ed il terzo in graduatoria, ai sensi dell'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Sono considerate anormalmente basse le offerte che superano i 4/5 del punteggio massimo attribuibile sia dell'offerta tecnica, prima della riparametrazione, sia dell'offerta economica, riparametrata.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che, in base anche ad altri ad elementi, ivi inclusi i costi della manodopera, appaia anormalmente bassa.

Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUP ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità.

Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Al concorrente considerato anomalo verranno successivamente richieste le giustificazioni relative alle voci di prezzo e di costo. La mancata presentazione delle giustificazioni entro i tempi assegnati sarà causa di esclusione.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

23. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.

Non si procede all'aggiudicazione dell'appalto all'offerente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa qualora venga accertato che tale offerta non soddisfa gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X della direttiva 2014/24/UE.

Il RUP procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare:

- l'equivalenza delle tutele nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un diverso contratto collettivo nazionale diverso rispetto a quello indicato dalla stazione appaltante e il rispetto di quanto indicato nella clausola sociale per l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di cui al punto 9 ;
- l'attendibilità degli impegni assunti dall'appaltatore in relazione a quanto richiesto dal punto 9 e riguardante la stabilità occupazionale e le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC, ad incamerare la garanzia provvisoria.

Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Il contratto è stipulato non prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione e comunque entro 60 giorni dall'aggiudicazione, salvo quanto previsto dall'articolo 18 comma 2 del Codice.

A seguito di richiesta motivata proveniente dall'aggiudicatario la data di stipula del contratto può essere differita purché ritenuta compatibile con la sollecita esecuzione del contratto stesso.

La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 del Codice.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119, comma 3, lett. d) del Codice.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Il contratto è stipulato mediante scrittura privata in modalità elettronica ai sensi dell'articolo 18 del codice.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

In caso di interpello a seguito di risoluzione/recesso del contratto in corso di esecuzione, il nuovo affidamento avviene alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato, ai sensi dell'art. 124 comma 2 del Codice.

24. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.
Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

25. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento di questa stazione appaltante e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, nonché nella sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO, ovvero nell'eventuale Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dalla medesima ai sensi del decreto legislativo n. 231/01.
In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante.

26. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme di e-procurement, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all'articolo 36 del codice.

27. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo Regionale di Roma – TAR Lazio.

Trova applicazione la disciplina di cui all'articolo 215 del Codice relativamente al collegio consultivo tecnico formato secondo le modalità di cui all'allegato V.2 del Codice, al fine di prevenire le controversie o consentire la rapida risoluzione delle stesse o delle dispute tecniche di ogni natura che possano insorgere nell'esecuzione del contratto. I costi sono ripartiti tra le parti.

Il collegio è costituito da n. 3 membri.

28. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss mm e ii , del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione. In particolare si forniscono le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali:

Ai sensi del Regolamento Europeo n. 679/2016 e dal Regolamento Aziendale approvato con DDG n. 1620 del 18/09/2018, la ASL di Viterbo informa che i dati personali forniti a seguito di bando o lettera di invito o avvisi anche per manifestazione di interesse a partecipare alle procedure di affidamento di appalti pubblici, sono raccolti e trattati esclusivamente per finalità di selezione delle offerte ai fini della scelta dei contraenti. Il conferimento di tali dati personali è obbligatorio a pena di esclusione.

I dati personali acquisiti saranno trattati da personale interno, previamente autorizzato e designato quale incaricato per tali attività, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per lo svolgimento del relativo procedimento. I dati possono essere comunicati ai membri della commissione giudicatrice, se nominata all'uopo, per lo svolgimento delle procedure di appalto. Per le stesse finalità, i dati personali indicati nel modulo possono essere comunicati agli altri partecipanti alla procedura nonché ai soggetti presso i quali sono svolti i controlli circa il possesso dei requisiti di cui agli artt. 80 e 83 del Codice. I dati sono resi noti in conformità alla disciplina prevista dal Codice nel testo vigente.

Le richieste di esercizio dei diritti previsti agli articoli 15 e seguenti del Regolamento Aziendale per l'attuazione delle norme in materia di protezione dei dati personali a favore dell'interessato, tra cui il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, la limitazione del trattamento, la cancellazione, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento, possono essere rivolte alla ASL di Viterbo presentando apposita istanza.

Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione della normativa vigente, hanno il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei personali o di adire le opportune sedi giudiziarie come previsto agli artt. 77 e 79 del Regolamento Europeo 679/2016.

ANGELO RICCI
23.10.2026
14:58:50
GMT+02:00